

Servizio Aziende agricole e Territorio rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

MISURA 323:	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale <i>Articolo 52 (b) (i) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii.</i> <i>Allegato II punto 5.3.3.2.1 Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.</i>
SOTTOMISURA 323.3:	Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga
SOTTOMISURA 323.4:	Ristrutturazione ed innovazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici

A. Disposizioni di carattere generale per le misure 323.3 e 323.4.

LEGENDA

Documentazione probante: per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Bonifico o strumenti equivalenti: sono considerati strumenti equivalenti tutti quelli utilizzati tramite una transazione bancaria che ne traccia la movimentazione e dai quali risulta l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba, ecc.

A.1 INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito denominato Programma) per le Misure 323.3 e 323.4 costituiscono norme di riferimento che devono essere rispettate. La presente deliberazione definisce ulteriori disposizioni applicative ai sensi del punto 11.2 del Programma.

A.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per investimenti aziendali devono essere presentate dal legale rappresentante a partire dal **3 maggio 2010 fino al 18 giugno 2010**. Non saranno accolte domande presentate oltre i predetti termini.

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, viene disposto l'inserimento delle iniziative nella graduatoria degli interventi.

Deve essere presentata una domanda per ogni misura del Programma. Ogni domanda può contenere una o più iniziative comprese nella medesima Misura.

A.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro il termine previsto per la presentazione, la domanda deve essere presentata e firmata, completa della documentazione richiesta per le iniziative programmate come previsto nella parte specifica per ogni Misura. La duplice copia della documentazione sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà essere richiesta una copia su supporto informatico. La mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa (L.P 23/92).

A.4 ITER PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle tabelle indicate nelle parti speciali delle singole Misure.

2. L'istruttoria delle domande è assegnata al competente Servizio del Dipartimento agricoltura e alimentazione, al quale spetta la redazione del parere tecnico – amministrativo.
3. L'iter di approvazione della domanda si conclude con la determinazione del dirigente del Servizio competente, entro i termini del procedimento fissati dalla normativa vigente in materia.

A.5 DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi “Criteri di selezione” ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2010 o a carico del bilancio 2011, le domande verranno riconsiderate e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle istanze inserite nella graduatoria di priorità.

A.6 INIZIATIVE INAMMISSIBILI

Non sono ammesse a finanziamento le iniziative per le quali nell'anno precedente sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo, anche in presenza di specifica richiesta di rinuncia.

A.7 TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

Co-finanziamento FEASR: le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.

Aiuti aggiuntivi a totale carico della P.A.T.: le agevolazioni potranno essere concesse sia in conto capitale sia in forma di contributo a rate annue costanti.

Le percentuali di finanziamento sono definite, in dettaglio e per tipologia di intervento, nell'ambito della singola Misura.

A.7.1 I CONTRIBUTI A RATE SARANNO EROGATI CON I SEGUENTI CRITERI:

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I contributi a rate (aiuti aggiuntivi) saranno erogati con i seguenti criteri:

- gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 10 anni . Le rate sono annuali, costanti e posticipate. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno, vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“**R**” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“**C**” indica l’importo del contributo in un’unica soluzione,

“**i**” indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente,

“**n**” indica la durata del contributo, espressa in anni

EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Possono essere concessi anticipi o acconti sino ad un massimo di 2 annualità e nei limiti stabiliti dalla presente deliberazione al punto A.18 “Anticipazioni e Acconti”, dopo l’atto di concessione e a maturazione della rata, dietro presentazione della documentazione prevista.

EROGAZIONI FINALI

Le rate annuali già maturate sono liquidate in un’unica soluzione successivamente alla stesura del verbale tecnico di regolare esecuzione dei lavori ovvero ad avvenuto collaudo delle opere.

Le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del Dirigente di concessione/approvazione del contributo.

Se in fase di istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa, che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l’eventuale importo erogato a titolo di acconto sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell’art. 51-4° c. della L.P. n. 7/79 e ss.mm.ii.

Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell’importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

A.8 RIFERIBILITÀ TEMPORALE AL PERIODO DI VIGENZA DEL FINANZIAMENTO

Sono considerate ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione (spese tecniche) sostenute dal beneficiario prima della data di presentazione della domanda.

A.9 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

A.10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali.

Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Non sono ammesse varianti suppletive.

A.11 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Per i soggetti pubblici e i Consorzi di miglioramento fondiario si fa riferimento per quanto previsto, alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

A.12 APPLICAZIONE TERRITORIALE

Come evidenziato nelle parti iniziali (paragrafo 3.2) del Piano, la classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs IT 146/97 e ss. mm. ii. , entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a "*Zona svantaggiata di montagna*".

A questa classificazione si è accostata la classificazione del Piano strategico nazionale (PSN) che vede il Capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

La misura **323** "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" viene applicata limitatamente all'Area D con esclusione del Polo urbano Comune di Trento (Area A).

A.13 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il dettaglio delle spese ammissibili a finanziamento è riportato nell'ambito delle singole Misure di intervento. In generale, non sono ritenute ammissibili le spese per interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 77 bis, par. a) della L.P. 5 novembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e s.m.i.) e investimenti di sostituzione come definiti al successivo punto A. 16.1.

A.14 INVESTIMENTI MATERIALI

Per tutti gli investimenti è necessario riferirsi all'elenco prezzi della P.A.T. Qualora non sia possibile riferirsi all'elenco prezzi perché le voci non sono comprese o non sono a misura o per giustificati motivi, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nell'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva oppure inferiori, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori eseguiti.

A.15 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

1. Per determinare la spesa ammissibile a contributo si deve fare riferimento ai prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento.
2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della P.A.T., si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
3. In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.
4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.
5. In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
6. Sono altresì ammissibili ulteriori spese quali ad esempio spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico, ecc..
7. Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della P.A.T.
8. Le spese per le demolizioni sono ammissibili secondo i valori previsti dall'elenco prezzi della P.A.T. e in sede di stato finale dietro presentazione di documentazione di consegna del materiale a discarica autorizzata.

Le spese tecniche complessive, di cui ai sopra citati punti 4-5 e 6, non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa iniziale.

A.16 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

NON SONO AMMISSIBILI:

- a) l'IVA;
- b) gli interessi passivi;
- c) le spese relative alle case di abitazione.
- d) l'acquisto di terreni, fatta eccezione per l'area collegata alla struttura oggetto di compravendita nel limite del 10% della spesa ammissibile relativa al terreno.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

A.16.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

A.17 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti.

In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

A.18 ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

A.18.1 Anticipi

L'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella seguente misura: contributo in conto capitale, nel limite massimo del 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

- a) domanda a firma legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori;
- c) garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo Pagatore (per gli aiuti cofinanziati) pari al 110% dell'importo richiesto quale anticipo
- d) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento (per gli aiuti aggiuntivi e annui costanti), pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.

La garanzia fideiussoria non è richiesta nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti con documentazione probante un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è richiesta la liquidazione.

A.18.2 Acconti (stati di avanzamento lavori)

Possono essere concessi acconti, per lavori in corso d'opera fino all'80% del contributo concesso. Per domande con importo di spesa ammessa inferiore a Euro 250.000 gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due.

Alla domanda di acconto a firma del richiedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
3. fatture in originale e quietanzate della spesa sostenuta.

A.19 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

A.19.1 OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio **entro 6 mesi** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori). La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

A.19.2 PROROGHE

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto A.19.3.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

A.19.3 MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nel precedente punto A.19.2, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto A.19.1. Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi nella misura prevista dalle normative vigenti.

A.20 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione delle agevolazioni di cui alle misure 323.3 e 323.4 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:
 - 10 anni dalla data di richiesta di collaudo finale per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.

A.21 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii Allegato VI "Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR" è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l'affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000. Per quanto riguarda i contenuti e le descrizioni si rinvia al medesimo allegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.

MISURA 323

TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Articolo 52 (b) (i) del Reg. (CE) n. 1698/2005
Allegato II punto 5.3.3.2.1 Reg. (CE) n. 1974/2006

B. SOTTOMISURA 323.3: INVESTIMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IL RESTAURO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI MALGA

B.1 BENEFICIARI

- Enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi, che detengono in proprietà una malga.
- Consorzi di miglioramento fondiario.

B.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento riguardano:

- Interventi di conservazione e miglioramento delle costruzioni rurali tradizionali degli alpeggi.
- Acquedotti e approvvigionamento energetico a servizio delle costruzioni rurali tradizionali degli alpeggi.

Non è ammesso l'acquisto di macchine e attrezzature.

B.2.2 DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili investimenti relativi a opere di miglioramento e ammodernamento delle strutture di malga con il rispetto dello stile e l'utilizzo di materiali tradizionali. Sono esclusi gli interventi finalizzati all'allestimento di attività produttive (mungitura degli animali, trasformazione dei prodotti, attività di tipo agriturismo). Sono esclusi gli interventi per nuove costruzioni.

B.3 INTENSITÀ DELL'AIUTO

Proponente Investimenti	%
Enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi, consorzi di miglioramento fondiario	100% della spesa ammissibile

L'importo di spesa massimo ammissibile per domanda non può superare il valore di 400.000,00 di Euro.

Non sarà possibile accogliere più di una domanda all'anno per ogni singolo soggetto richiedente.

B.4 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1- Aziende agricole - Malghe.
- Progetto esecutivo completo.
- Relazione tecnica.
- Computo metrico e stima dei lavori.
- Copia semplice di concessione, autorizzazione, relazione presentata al sindaco o parere di conformità urbanistica, secondo le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed eventuali altre autorizzazioni se non richiamate nelle precedenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Verbale di deliberazione di approvazione dei lavori.

B.5 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. Tale richiesta sarà fatta con la comunicazione di inizio procedimento e la documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. I termini del procedimento rimarranno sospesi fino a quando l'utente non consegnerà detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà delle particelle fondiarie o edificiali su cui vengono realizzate le iniziative; nei casi in cui il richiedente non abbia la piena proprietà dei terreni e/o delle strutture, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata almeno uguale al periodo di vincolo;
- nel caso di consorzi di miglioramento fondiario dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le opere ricadono nel perimetro consorziale;
- idoneo titolo alla derivazione dell'acqua (nel caso di realizzazione di acquedotti);
- verbale di deliberazione del soggetto proprietario della malga dal quale risulti l'impegno almeno decennale al diretto utilizzo zootecnico, oppure all'affitto o alla concessione dei pascoli e alpeggi ad allevatori preferibilmente associati.

B.6 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Domanda di liquidazione del contributo.
- Per i Consorzi di miglioramento fondiario, nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa

per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta. Nel caso di immobili di proprietà di enti pubblici tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che le strutture oggetto di intervento saranno assicurate contro l'incendio per un importo non inferiore alla spesa ammessa e per una durata minima di 10 anni dall'anno della liquidazione.

- Nel caso di acquedotti potabili: copia semplice del certificato di potabilità dell'acqua a lavori eseguiti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante..

B.6.1 Nel caso di enti pubblici o loro consorzi

- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo, secondo le vigenti normative in materia.
- Prospetto riepilogativo della spesa (quadro economico della spesa sostenuta).
- Verbale di deliberazione che approva: la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione (o di collaudo) e il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.
- Fatture originali e quietanzate, di tutta la spesa.

B.6.2 Nel caso di consorzi di miglioramento fondiario

- Contabilità finale redatta dal Direttore dei lavori.
- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo le vigenti normative).
- Verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale.
- Verbali di aggiudicazione dei lavori.
- Eventuali atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi.
- Dichiarazione liberatoria per gli oneri assicurativi e assistenziali.
- Fatture quietanzate, in originale, di tutta la spesa.

B.7 CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dei primi due anni di attuazione della misura, si è reso necessario apportare alcune modifiche ai criteri di selezione, al fine di rimarcare la priorità agli investimenti finalizzati alla conservazione e al recupero di strutture di malga e conseguentemente è stato rivisto il punteggio attribuibile ai materiali utilizzati negli interventi conservativi e di ristrutturazione.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche relative alla categoria "Zone di intervento", volte a dare priorità ad iniziative proposte in aree protette e nell'area Leader. Essendo state introdotte priorità territoriali, era necessario bilanciare con un leggero incremento i punteggi della tipologia d'investimento. Si sottolinea la complementarietà con il Piano di Sviluppo Locale Leader che incentiva prioritariamente il settore agrituristico e turistico. In merito alla demarcazione, si precisa che questa misura non è attivata dal Piano di Sviluppo Locale, evitando sovrapposizioni con il PSR. È inserita infine una quarta categoria "Importo della spesa preventivata in domanda". Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle. Il punteggio massimo attribuibile è di 38 punti.

A parità di punteggio si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo assegnato.

1. Tipologia di investimento

	Punteggio
Investimenti riguardanti strutture di malga nel rispetto dell'originaria e tradizionale destinazione d'uso	15
Investimenti riguardanti strutture che possono avere un uso collettivo a favore della popolazione residente, anche come strutture di appoggio per escursioni e per l'allestimento di musei e/o punti informativi sulle attività agricole tradizionali di montagna	7
Investimenti volte al risanamento conservativo di fabbricati rurali ubicati lungo percorsi turistici atti all'illustrazione del circuito	4

2. Utilizzo materiali di pregio

	Punteggio
Copertura in pietra naturale	7
Copertura in scandole	5

3. Zona di intervento

	Punteggio
Iniziative proposte nelle aree protette (parchi naturali, Parco nazionale dello Stelvio) che interessano malghe dove si organizzano visite guidate in collaborazione con gli enti gestori dei parchi	6
Iniziative proposte nell'area "Leader" che interessano malghe con iniziative di valorizzazione dei prodotti di malga e/o attività didattiche o ricreative	6
Iniziative proposte al di fuori delle zone interessate da flusso turistico derivante dalla presenza di impianti sciistici.	3

4. Importo della spesa preventivata in domanda

	Punteggio
Domande con spesa preventivata < 300.000 Euro	10

C. SOTTOMISURA 323.4: RISTRUTTURAZIONE ED INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE TRADIZIONALI DEGLI EDIFICI ZOOTECNICI

C.1 BENEFICIARI

Enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi.

C.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento riguardano esclusivamente il risanamento o ristrutturazione di strutture tradizionali per l'allevamento zootecnico.

C.2.2 DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili investimenti relativi alla ristrutturazione di strutture per l'allevamento zootecnico di proprietà del soggetto richiedente destinate alla concessione in uso ad allevatori. Sono esclusi gli interventi finalizzati all'allestimento di attività produttive.

Non è ammesso l'acquisto di macchine e attrezzature.

Sono ammesse le spese di acquisto della struttura oggetto di intervento nel limite massimo pari al 30% della spesa ammessa.

Le strutture oggetto di finanziamento devono essere concesse in uso, di preferenza ad allevatori locali e nel rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di bando per la selezione dei richiedenti, entro 18 mesi dall'accertamento di regolare esecuzione dell'iniziativa. La concessione deve avvenire sulla base di una procedura di evidenza pubblica. Alla scadenza del diciottesimo mese il Servizio competente effettuerà un controllo sul rispetto dei sopra citati obblighi.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative proposte in comuni, nei quali il servizio responsabile dell'istruttoria accerta una sufficiente presenza di allevamenti zootecnici.

C.3 INTENSITÀ DELL'AIUTO

Proponente Investimenti	%
Enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi	100% della spesa ammissibile

L'importo di spesa massimo ammissibile per domanda non può superare il valore di 400.000 di Euro.

Non sarà possibile accogliere più di una domanda all'anno per ogni singolo soggetto richiedente.

C.4 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO:

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1- Aziende agricole-Malghe.
- Progetto esecutivo completo di estratto mappa.
- Relazione tecnica.
- Computo metrico e stima dei lavori.

- Copia semplice della concessione, autorizzazione, relazione presentata al sindaco o parere di conformità urbanistica, secondo le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed eventuali altre autorizzazioni se non richiamate nelle precedenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante..
- Verbale di deliberazione di approvazione dei lavori e degli acquisti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà delle particelle fondiarie o edificiali su cui vengono realizzate le iniziative.
- Relazione sullo stato degli allevamenti zootecnici presenti sul territorio.

C.5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Domanda di liquidazione del contributo;
- nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, è richiesta la presentazione della polizza di assicurazione antincendio, per un importo non inferiore alla spesa rendicontata e per una durata minima di anni 10 dall'anno della liquidazione. Nel caso di immobili di proprietà di enti pubblici tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che le strutture oggetto di intervento saranno assicurate contro l'incendio per un importo non inferiore alla spesa ammessa e per una durata minima di 10 anni dall'anno della liquidazione;
- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo, secondo le vigenti normative in materia.
- Prospetto riepilogativo della spesa (quadro economico della spesa sostenuta).
- Verbale di deliberazione che approva: la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione (o di collaudo) e il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.
- Fatture originali e quietanzate, di tutta la spesa.

C.6 CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle. Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti.

A parità di punteggio si riserva la priorità in ordine cronologico di presentazione delle domande.

1. Tipologia di investimento

	Punteggio
Iniziative ricadenti in Comuni che non hanno presenza di allevamenti zootecnici sul territorio comunale.	10
Iniziative ricadenti in Comuni che hanno una bassa presenza di allevamenti zootecnici sul territorio comunale.	5

2. Utilizzo materiali di pregio

	Punteggio
Copertura in pietra naturale	10

Copertura in scandole	7
Interventi su edifici tradizionali di pregio, ritenuti tali ai sensi delle norme urbanistiche in vigore	5

3. Zona di intervento

	Punteggio
Iniziative proposte al di fuori delle zone interessate da flusso turistico derivante dalla presenza di impianti sciistici.	10

4. Ricaduta in termini occupazionali

	Punteggio
Ricaduta positiva con incremento della manodopera	10